



PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA

Approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 461 del 22.12.2016



PROVINCIA DI AREZZO

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Arezzo, in armonia con i principi della Legge e dello Statuto dell'Ente, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
2. Il regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e della Legge 28 luglio 2016, n. 154.
3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, o condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine all'opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. Venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Toscana e conseguito a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della L.157/92 e dell'art. 138 del T.U.L.P.S.. L'esame non è richiesto per le G.G.V. che intendono richiedere il riconoscimento di agente giurato addetto alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne.

In particolare il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età;
- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 4) non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
- 5) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V.;
- 6) essere residente in Provincia di Arezzo, salvo gli accordi di cui all'art. 15.

Art. 3

Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata, all'Amministrazione Provinciale, tramite un'associazione venatoria, agricola, di protezione ambientale o della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni dei pescatori. Durante il periodo di validità del decreto di G.G.V., non è consentito alla singola G.G.V. cambiare direttamente associazione di appartenenza, se non attraverso la procedura



PROVINCIA DI AREZZO

di nuova concessione. Per la nomina degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne non è necessario appartenere alle associazioni sopradette, ma, su richiesta diretta dell'interessato, possono essere nominati ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 1604/31 e dall'art. 22 della Legge n. 963/65 dalla Regione, dalle Provincie e da chiunque abbia interesse mantenendole a proprie spese.

2. La richiesta in bollo, secondo l'allegata modulistica tipo, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione nella quale, sotto la propria personale responsabilità, l'aspirante G.G.V. dichiara di possedere i requisiti di cui ai numeri: 1,2,3,4,5 e 6 del precedente articolo 3.
4. Il decreto concesso potrà essere ritirato solo dalla G.G.V.

Art. 4

Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
2. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro trenta giorni, la domanda sarà archiviata.

Art. 5

Acquisizione di informazioni o pareri

1. L'organo di altra pubblica Amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o della determinazione.
2. In caso di inosservanza del termine previsto dalla normativa da parte dell'Amministrazione interpellata, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione.

Art. 6

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
2. I controlli sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione sono effettuati dal Corpo di Polizia Provinciale.



PROVINCIA DI AREZZO

Art. 7

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, e deve essere corredata, ove necessario, dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti, nonché il disposto di cui all'art. 18 della Legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 8

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 90 (novanta), decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.
2. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E' in facoltà dell'Amministrazione concludere il procedimento entro termini più brevi.
3. Si può disporre, nei casi di necessità, affinché singoli atti vengano istruiti ed adottati con urgenza.
4. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l'atto.

Art. 9

L'unità organizzativa

1. La responsabilità del procedimento è individuata nel Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Arezzo.
2. Ove risulti necessario, il Dirigente del Settore Amministrativo può individuare, per singoli procedimenti e con atto motivato, il relativo responsabile.

Art. 10

Funzioni del responsabile

1. Il responsabile può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, a dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge.



PROVINCIA DI AREZZO

3. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo fissato dal presente regolamento, l'interessato può produrre istanza al Dirigente del Settore Amministrativo, quale responsabile del procedimento, il quale è tenuto a provvedere direttamente nel termine di trenta giorni.

Art. 11

Modalità di partecipazione

1. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso, che li riguardano.
2. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.
3. Nel corso del procedimento, e comunque non oltre il tempo previsto nel comma precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri.

Art. 12

Validità temporale del riconoscimento

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di 2 (due) anni dalla data del rilascio ed è soggetto a rinnovo, con le modalità stabilite dal successivo art. 13.
2. Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici l'associazione di appartenenza, il territorio in cui possono essere svolte le funzioni, le generalità e la foto dell'interessato.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Arezzo, prima del ritiro del Decreto di riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria ittica e/o venatoria.

Art. 13

Rinnovo biennale del riconoscimento

1. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del decreto biennale, la documentazione prevista ai punti 4, 5 e 6 dell'art. 2, unitamente alla richiesta di rinnovo dell'associazione di appartenenza.
2. Qualora non venga presentata l'istanza di rinnovo, come previsto dal comma precedente, il decreto di Guardia Giurata ventoria-ittica dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato all'ufficio competente della Provincia entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di scadenza dello stesso.
3. La mancata riconsegna nei termini del decreto scaduto, comporterà l'avvio di procedimento da parte del corpo di Polizia Provinciale e delle autorità competenti, che provvederanno, dopo diffida scritta, al recupero del documento per vie legali.
4. In caso che la riconsegna avvenga a seguito della diffida scritta inviata dalla Provincia, il decreto in questione non verrà rinnovato per almeno 3 (tre) anni;



PROVINCIA DI AREZZO

5. A seguito del procedimento di recupero, anche per vie legali, del documento, l'eventuale successivo rinnovo del decreto in causa potrà essere rifiutato dalla Provincia, valutando la mancanza di collaborazione prestata;
6. L'ufficio competente dovrà comunicare alle associazioni venatorie, ittiche, ambientali ed agli intestatari dei decreti le suddette modalità di comportamento al momento della scadenza del decreto.
7. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca del riconoscimento di G.G.V., ai sensi del successivo art. 14.

Art. 13 - bis

Idoneità al rinnovo del decreto per la vigilanza venatoria

La Provincia, in sede di rinnovo del Decreto di G.G.V., può chiedere agli interessati il possesso di un nuovo attestato di idoneità, rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Il nuovo attestato di idoneità deve, comunque, essere conseguito a seguito di sospensione della qualifica di G.G.V. per la durata di almeno 2 (due) anni, come pure nel caso di rinuncia alla qualifica stessa o di interruzione, per qualunque ragione, nella sequenza delle richieste di rinnovo, a seguito del superamento di apposito esame presso la preposta Commissione regionale.

Art. 14

Sospensione e Revoca del riconoscimento

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione a tempo indeterminato della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di rinnovo.

Art. 15

Accordi con province confinanti per particolari comuni esigenze

1. Al fine di migliorare il servizio di vigilanza nelle zone di confine, possono essere stipulati accordi con province confinanti al fine di nominare G.G.V. cittadini residenti in dette province per la gestione di particolari e ben individuati territori o tratti di fiume di interesse comune.

Art. 16


Limitazione della validità del decreto

In casi particolari le associazioni venatorie possono richiedere l'emissione di decreto di G.G.V. la cui validità sia limitata alla vigilanza di zone addestramento cani delle stesse associazioni con esclusione di ogni altro ambito territoriale. In tale caso, ove



PROVINCIA DI AREZZO

l'autorizzazione della zona venga a scadere, non sia rinnovata, o sia revocata prima della scadenza del decreto di G.G.V., lo stesso decreto cesserà anticipatamente la sua efficacia.



PROVINCIA DI AREZZO
Piazza della Libertà n. 3 - AREZZO

Oggetto: Rilascio Decreto di approvazione a Guardia Giurata Volontaria.

Il sottoscritto _____ in qualità di
Presidente Pro-Tempore dell'Associazione _____
con la presente,

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto,

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Il Riconoscimento | <input type="checkbox"/> Il Rinnovo |
| del Decreto di Guardia Giurata | |
| <input type="checkbox"/> Venatoria | <input type="checkbox"/> Ittica |

in favore del Sig. _____ nato il _____
a _____, residente in comune _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____

Alla presente istanza si allega la seguente documentazione:

1. n. 2 foto formato tessera uguali e recenti (solo riconoscimento)
2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni
3. fotocopia della carta di identità
4. n. 1 marca da bollo da apporre sul decreto.

Distinti saluti.

Arezzo, _____

Il Presidente dell'Associazione

Il Sottoscritto _____ sopra generalizzato dichiara di voler prestare
servizio come Guardia Giurata dell'Associazione _____.

Arezzo, _____

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in via _____ n. _____

comune _____ provincia _____

consapevole delle responsabilità penali previste dall'ordinamento in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini dell'emanazione del decreto di nomina a guardia giurata, dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo:
- diploma di _____
 - rilasciato il _____
 - da _____
- c) di godere dei diritti civili e politici;
- d) di non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
- e) di non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
- f) di essere in possesso dell'idoneità fisica e psichica allo svolgimento dell'attività G.G.V.;
- g) di non svolgere servizio di vigilanza sulle proprie proprietà o su proprietà appartenenti a parenti o affini (art. 251 del Reg. R.D. 6 Maggio 1940, n. 635);
- h) - di trovarsi nella seguente posizione agli effetti del servizio militare:
- 1 – ha svolto SERVIZIO MILITARE DI LEVA dal _____ al _____
presso _____
 - 2 – ha svolto SERVIZIO CIVILE in quanto OBIETTORE DI COSCIENZA dal _____
al _____ presso _____
 - 3 – non ha prestato servizio in quanto:
 - RIFORMATO
 - ESENTATO
 - 4 – ha dichiarato la propria Obiezione di coscienza, ma essendo decorsi 5 anni dalla data di congedo, ha presentato dichiarazione irrevocabile di RINUNCIA ALLO STATUS DI OBIETTORE DI COSCIENZA.

Arezzo, _____

IL DICHIARANTE

Allegare fotocopia della carta d'identità in corso di validità

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Signore/a,

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice relativo al trattamento dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del citato Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

- i dati personali da lei forniti verranno trattati, ai sensi di legge e nei limiti dei fini istituzionali dell'Ente, per la seguente finalità: RICONOSCIMENTO/RINNOVO DEL DECRETO DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA VENATORIA-ITTICA;
- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto;
- i dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se espressamente previsto dalla normativa vigente e nei limiti dei fini istituzionali dell'Ente;
- il titolare del trattamento è la Provincia di Arezzo – P.zza della Libertà n. 3 Arezzo;
- il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di Arezzo;
- al Titolare del Trattamento o al Responsabile del Trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del citato Codice.